



TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
Ufficio per la composizione delle crisi e la gestione delle insolvenze

Decreto di concessione dell'esdebitazione
in favore di sovraindebitati incapienti
(art. 283 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14)

Il Giudice, dott. Marco Tornatore,

vista l'istanza per la concessione dell'esdebitazione proposta tramite l'OCC, dott. COME' Ivano, nell'interesse di:

1. MANTOVANELLI Christian, nato ad Aosta il 23.7.1996;
2. SUMMARIA Maria Antonietta, nata ad Aosta il 30.4.1959;

letta la relazione redatta dall'OCC, dott. COME' Ivano;

vista la documentazione allegata all'istanza;

considerato

che, dall'esame della documentazione allegata all'istanza, i debitori predetti, in qualità di persone fisiche, non paiono essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tali da assicurare il soddisfacimento delle obbligazioni da cui risultano gravati, e fatto salvo l'obbligo di porre a disposizione dei creditori predetti utilità rilevanti sopravvenute;

che alla domanda di esdebitazione è allegata la seguente documentazione:

- a. l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b. l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c. la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d. l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;
- e. la relazione particolareggiata dell'OCC comprendente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed

attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; e)
l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile;

che, almeno allo stato e sulla base della documentazione disponibile, non emergono elementi tali da ritenere i debitori non meritevoli dell'invocato beneficio o tali da lasciar desumere l'esistenza di atti in frode e/o di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento;

P.Q.M.

visto l'art. 283 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14;

concede l'esdebitazione di:

1. MANTOVANELLI Christian, nato ad Aosta il 23.7.1996;
2. SUMMARIA Maria Antonietta, nata ad Aosta il 30.4.1959;

informa i predetti che essi debbono depositare nella Cancelleria del Tribunale, a pena di revoca del beneficio qui concesso, la dichiarazione annuale relativa alla eventuale sussistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dell'art. 283 commi 1 e 2 del citato decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14; la prima dichiarazione avrà luogo entro un anno dalla data di deposito del presente decreto; la seconda dichiarazione avrà luogo entro due anni dalla data di deposito del presente decreto; la terza dichiarazione avrà luogo entro tre anni dalla data di deposito del presente decreto; la quarta ed ultima dichiarazione avrà luogo entro quattro anni dalla data di deposito del presente decreto;

manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto all'OCC, dott. COME' Ivano;

incarica l'OCC, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento del presente decreto, di comunicare al debitore e di notificare ai creditori il presente decreto, con espresso avvertimento per costoro della facoltà di proporre opposizione nel termine di trenta giorni rispettivamente dalla comunicazione o dalla notificazione;

incarica l'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del presente decreto, di vigilare sulla tempestività del deposito della dichiarazione.

Aosta, 13 maggio 2024.

Il Giudice
dott. Marco Tornatore
atto firmato digitalmente